



**VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
E LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE**
*per i Soggetti Beneficiari delle proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale finanziate nella Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a valere sul PNRR - M1.C3 – Misura 2 – Inv. 2.2*

FAQ – Frequently Asked Question

1. Quando è necessario generare il CIG prima delle procedure di affidamento e contrattualizzazione di incarichi, lavori e forniture?

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 3 comma 1 lett. a) sono «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Visti, pertanto, i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per l'Avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 479/2022, trattandosi di persone fisiche, imprese, organizzazioni non profit, per i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere riferite all'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento per il recupero conservativo e la valorizzazione dei beni dell'architettura e del paesaggio rurale, non è applicabile il CIG, e quindi i soggetti beneficiari non devono preliminarmente generarlo, a meno che non si tratti di un soggetto concessionario di un bene pubblico per conto del quale il beneficiario è tenuto ad eseguire i lavori.

2. Con riferimento al termine del 30 giugno 2023 per l'avvio dell'intervento cosa deve intendersi in senso stretto per "avvio dei lavori" e quindi quale documentazione deve essere prodotta dal Soggetto beneficiario?

In capo al soggetto beneficiario che abbia sottoscritto l'Atto d'obblighi grava l'impegno di dare avvio all'intervento entro e non oltre il 30/06/2023, pena la revoca del finanziamento. A tal fine, con riferimento alla dichiarazione di avvio attività, il Soggetto beneficiario potrà dichiarare, coerentemente con il cronoprogramma presentato ed anche retroattivamente rispetto alla sottoscrizione dell'Atto d'obblighi, l'avvenuto avvio delle attività, al fine di rendere ammissibili le spese già sostenute prima della firma dell'atto d'obblighi. Tale dichiarazione può essere inserita nella RELAZIONE PERIODICA (Allegato 4 al Vademecum) che ciascun Beneficiario è in ogni caso tenuto a trasmettere entro il 30/06/2023 per adempiere all'impegno già previsto nell'atto d'obblighi sottoscritto. Nella dichiarazione dovranno essere esplicitate le attività che risultino già avviate alla data della stessa, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo, l'affidamento degli incarichi di progettazione, la ricognizione di mercato per le forniture di beni e servizi, la formalizzazione delle richieste dei titoli abilitativi sui progetti esecutivi già elaborati, la sottoscrizione dei contratti per l'esecuzione delle opere, ecc... Quindi non deve intendersi solo e in senso stretto l'avvio dei lavori con la consegna del cantiere alla ditta appaltatrice.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo in capo al soggetto beneficiario di concludere l'intervento e di quietanzare tutta la spesa connessa entro e non oltre il 31/12/2025.

3. Quando va presentata la relazione periodica sullo stato di attuazione dell'intervento?

Ciascun beneficiario è tenuto a presentare la relazione periodica con invio a mezzo PEC (cultura@pec.regione.vda.it) con cadenza semestrale e, pertanto, la prima relazione dovrà essere inviata entro il 30/06/2023.

4. In caso di presenza di conflitto di interesse durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, come deve procedere il soggetto beneficiario?

Preliminarmente si specifica che si ha conflitto di interesse quando il soggetto beneficiario affida l'esecuzione di lavori servizi o forniture a ditta di cui è titolare, ovvero di cui è socio, ovvero che è intestata a parente o affine. In questi casi il soggetto beneficiario interviene per la rimozione del conflitto di interesse palese o potenziale nei seguenti modi:



- nei casi in cui si configuri la fattispecie dell'auto fatturazione, cioè il proponente che realizza il servizio di progettazione, ovvero l'esecuzione di lavori o la fornitura di beni per sé stesso, si evidenzia che il pagamento corrispondente non è ammissibile a spesa e quindi non concorre a determinare il costo totale ammissibile dell'intervento su cui è calcolato l'importo del contributo finanziario provvisoriamente concesso dalla Regione;
- il caso di cui sopra deve intendersi esteso a tutti i casi in cui il fornitore abbia un grado di parentela fino al IV ovvero abbia rapporti di affinità (es. marito-moglie, conviventi, ...);
- solo nel caso residuale in cui ricorrano condizioni che rendano possibile giustificare opportunamente l'adeguatezza del contratto/incarico confliggente (ad es. miglior rapporto qualità/prezzo in un confronto tra preventivi congrui e compatibili con la normativa vigente, creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, concorrenza assente per motivi tecnici, tutela di diritti esclusivi, ecc.), allora la potenziale situazione di conflitto di interesse va notificata alla Regione che provvederà a verificarne la consistenza e a considerarne la relativa spesa come ammissibile.

5. E' possibile conservare il contributo finanziario concesso in caso di passaggio di proprietà per il bene o i beni oggetto di intervento?

Premesso che l'Avviso di cui all'A.D. n. 40/2022 prevedeva tra i requisiti di ammissibilità quello di avere un titolo di possesso/godimento del bene oggetto di intervento alla data del 31.12.2020, al fine di non generare fattispecie nelle quali soggetti che non avevano i titoli per partecipare all'Avviso, si ritrovino a beneficiare del contributo economico PNRR a seguito di trasferimento di proprietà, compromettendo l'ammissibilità stessa della spesa, si precisa che è ammesso il trasferimento del beneficio economico solo nel caso in cui il passaggio di proprietà avvenga con atto di successione a seguito di decesso del proprietario originario e a cui era intestata la domanda e la concessione del beneficio (in applicazione dell'art. 1146 Cod. Civile "Successione nel possesso"). In tal caso permangono in capo al soggetto subentrante anche tutti gli obblighi già assunti con la Regione e con il MIC con la sottoscrizione originaria dell'Atto d'obblighi. Mentre si decade dal beneficio provvisoriamente concesso dalla Regione quando il passaggio ad altro proprietario avvenga a seguito di compravendita, donazione, comodato e altra forma di passaggio di proprietà/disponibilità del bene oggetto di intervento.

6. Nel caso in cui per un bene oggetto di intervento la apposizione di vincolo diretto di interesse culturale intervenga successivamente alla data di sottoscrizione dell'Atto d'obblighi, è possibile per la Regione modificare il contributo assegnato riconoscendo il 100% invece dell'80% del costo totale dell'intervento.

Non è possibile in ogni caso modificare la percentuale di incidenza del contributo finanziario massimo concedibile rispetto al costo totale dell'intervento; nel caso posto si ricorda che per poter beneficiare della copertura totale dei costi, il riconoscimento di interesse culturale doveva essere detenuto dal soggetto proponente già al momento della presentazione della domanda.

7. Chi sono i "certificatori indipendenti" per la compilazione delle schede DNSH?

Si fa riferimento ai tecnici abilitati a rilasciare le certificazioni in parola, e quindi anche ai medesimi tecnici incaricati per la progettazione e/o per la direzione dei lavori.

8. Quando è possibile richiedere la prima anticipazione a titolo di acconto del contributo finanziario massimo concedibile?

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 punto a. dell'Atto d'obblighi è possibile per il soggetto beneficiario richiedere in acconto il 10% del contributo finanziario massimo concedibile non appena lo stesso beneficiario sia in grado di sottoscrivere il contratto per l'affidamento dei lavori da realizzazione (cd. gara principale), quindi anche nelle more della materiale apertura del cantiere, e in ogni caso avendo cura di trasmettere la seguente documentazione:

- la domanda di prima anticipazione;
- la documentazione completa relativa all'affidamento attivato, con riferimento alla gara principale per la realizzazione dell'intervento (deve intendersi l'affidamento dei lavori di recupero/ristrutturazione da effettuare sul bene o sui beni oggetto di intervento, propedeutici ad ogni altra lavorazione);



- il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi post-affidamento, nel caso in cui questo rilevi (se si sono effettivamente registrati ribassi rispetto alla spesa prevista per le medesime lavorazioni);
- polizza fideiussoria a copertura dell'importo totale del contributo finanziario concesso (si precisa che la polizza non deve coprire solo l'importo che si richiede di anticipare, ma il totale del contributo finanziario concesso dalla Regione, a garanzia della recuperabilità integrale dell'importo in caso di non completamento dell'operazione da parte del beneficiario).

9. La spesa per la polizza fideiussoria è ammissibile anche se non prevista nel quadro economico di progetto già allegato all'Atto d'Obblighi?

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non abbia previsto originariamente di richiedere un acconto alla Regione e, quindi, non abbia previsto nel quadro economico di progetto la relativa spesa, lo stesso può indicare tale spesa con una richiesta di variazione progettuale secondo le modalità previste all'art. 6 dell'Atto d'obblighi.

10. Quali modifiche del quadro economico e delle lavorazioni devono essere oggetto di comunicazione e autorizzazione preventiva?

Ai sensi di quanto previsto all'art. 6 dell'Atto d'obblighi, se le variazioni al quadro economico riguardano singole voci di spesa interne ad una medesima macrovoce, ovvero anche variazioni tra macrovoci, ma entro il limite del 10% di queste macrovoci, sarà sufficiente che il soggetto beneficiario le comunichi alla Regione.

Se invece le variazioni comportano modifiche delle macrovoci di spesa superiori al 10% di ciascuna delle voci medesime, allora il soggetto beneficiario dovrà richiedere alla Regione, mediante l'utilizzo dell'Allegato 17 al Vademecum, di approvare le variazioni preventivamente.

Le macrovoci sono le seguenti:

- A.1 – Spese per l'esecuzione dei lavori, compresi acquisto e installazione impianti tecnici;
- A.2 – Spese per l'acquisto di beni/servizi e spese per l'allestimento degli spazi e per promozione/informazione;
- B – Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, opera d'ingegno;
- C – Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali per la piena accessibilità della visita;
- D - Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc.; allacciamenti, sondaggi.

Le voci di spesa sono quelle dettagliate all'interno di ciascuna macrovoce.

11. Per le spese effettuate prima della generazione del CUP come si deve procedere per la loro riconducibilità al CUP?

Al fine di ovviare alla mancanza di indicazione del CUP sugli atti amministrativi e contabili prodotti dai soggetti attuatori privati titolari dei progetti finanziati nell'ambito del suddetto Avviso ed avviati prima della sottoscrizione dell'Atto d'obblighi, la Regione procederà ad adottare un atto amministrativo di "riconduzione" dei progetti e delle relative spese ai nuovi CUP associati al PNRR, attraverso l'indicazione degli atti principali prodotti e delle relative fatture e pagamenti effettuati, e dunque solo a valle di una compiuta rendicontazione da parte del soggetto beneficiari, per la quale si avvarrà dell'allegato 12 del vademecum (Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di riconducibilità di titoli di spesa e di pagamento per interventi avviati prima dell'Atto d'Obblighi).

12. E' ammissibile la rendicontazione di spesa per allaccio utenza acqua-fogna considerato che il pagamento è avvenuto tramite MAV?

Sì, in tal caso, il pagamento di un MAV (e non con bonifico bancario) è ammissibile, perché tale modalità imposta dall'Azienda fornitrice dell'utenza.

13. La spesa per incarichi connessi ad analisi di fattibilità economico-finanziaria e assistenza tecnica alla rendicontazione è ammissibile?

Sì, se è già stata prevista nel quadro economico di progetto tra le voci della Macrovoce B e nell'ambito del limite massimo cui la Macrovoce B è soggetta rispetto al costo totale ammissibile del progetto; nell'accezione più ampia le spese relative a tali incarichi possono essere ricomprese nella voce "B.4 – Collaudo tecnico-amministrativo" oppure nella voce "B.5 – Altre opere di ingegno".



14. Quando è necessario dimostrare di avere effettuato una indagine di mercato con comparazione di preventivi prima della sottoscrizione di contratti?

Sia per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, sia per quanto novellato con il D.LGs. n. 36/2023, è possibile l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.

Si ricorre invece alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Un affidamento relativo ad uno stesso insieme di lavorazioni e interventi edili non può essere frazionato salvo che specifiche circostanze non lo giustifichino.

15. Si possono ridurre le informazioni da inserire nella causale dei bonifici?

Considerato che la causale prevista nel Vademecum risulta troppo lunga, si consiglia di tagliare il numero dei caratteri, mentendo le indicazioni fondamentali relative al CUP e al codice della misura come segue:

PNRRM1C3I2.2

CUP _____

ID _____

Rendiconto € _____

16. Considerato che nel corso dell'esecuzione dell'intervento potrebbero emergere problematiche che comportino la rinuncia/revoca al/del finanziamento PNRR, senza inficiare la detraibilità fiscale, è possibile procedere alla liquidazione di tutte le fatture tramite bonifico parlante?

E' possibile, purché la fattura e il bonifico presentino le informazioni indicate nel Vademecum e nel precedente quesito 17. Onde evitare il rischio di doppio finanziamento, si raccomanda una puntuale rendicontazione che consenta di individuare in modo trasparente gli importi che saranno oggetto di detrazione rispetto a quelli finanziati nell'ambito PNRR.